



COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ORDINANZA SINDACALE


n. 29 del 12 Agosto 2023

IL RESPONSABILE P.O. 7° SETTORE/P.M.

OGGETTO: Sicurezza Urbana per la tutela della pubblica incolumità e il decoro urbano – prevenzione dei falò sulle spiagge.

Divieto di detenzione e di trasporto di materiale idoneo all'accensione dei fuochi 14, 15 e 16 agosto 2023.

Il Responsabile P.O. del VII Settore


(Commissario Dr. Salvatore Navarra)



VISTO il D.L. 23.05.2008 nr. 92 coordinato con la Legge di conversione 24.07.2008 nr. 125 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;

VISTO l’art. 6 della predetta Legge “modifica del T.U. di cui al D.Lgs. 267/2000, in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l’altro l’art. 54 del T.U.E.L.;

VISTO il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

VISTO l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Atteso, che si rende necessario provvedere in merito anche per motivi di sicurezza urbana;

Considerata la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare il grave pregiudizio per la sicurezza urbana e per la civile convivenza che potrebbero derivarne;

Vista la legge 24.11.1981 nr. 689;

Vista la legge n.142/1990, così come recepita con legge regionale nr. 48/91;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

PROPONE DI ORDINARE

➤ **A decorrere dalle ore 8.00 del giorno 14 agosto e fino alle ore 8.00 del giorno 16 Agosto p.v.:**

- 1) Il divieto assoluto di effettuare falò, bivacchi, trasporto di legna o elementi idonei alla combustione (con esclusione del trasporto legna per il rifornimento alle attività commerciali), su tutto il territorio comunale, comprese le aree demaniali;
- 2) Il divieto assoluto di utilizzare apparecchiature a fiamma libera e/o elettriche che possono produrre faville pericolose ad attivare incendi;
- 3) Il divieto di utilizzare qualsivoglia gioco pirotecnico, petardi anche di pubblica vendita;

Le violazioni alla presente Ordinanza, fatte salve le sanzioni amministrative prevista dalle ordinanze nazionali e Regionale e le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale nonché delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale nonché delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Sciacca, li 12/8/23



Il Responsabile P.O. del 7^ Settore/PM

(Commissario Dr. Salvatore Navarra)

IL SINDACO

- VISTA** la superiore proposta avanzata dal 7° Settore/P.M., che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;
- VISTA** la legge n. 142/90 e ss.mm.ii., come recepita dalla L. R. n.48/91;
- VISTO** il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/00;
- VISTA** la L. R. n. 30/00 si revisione dell'ordinamento regionale delle AA.LL.;
- VISTO** l'O.R.EE.LL. approvato con L. R. 15/03/63 e ss.mm.ii.;
- ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

ORDINA

➤ **A decorrere dalle ore 8.00 del giorno 14 agosto e fino alle ore 8.00 del giorno 16 Agosto p.v.:**

- 1) Il divieto assoluto di effettuare falò, bivacchi, trasporto di legna o elementi idonei alla combustione (con esclusione del trasporto legna per il rifornimento alle attività commerciali), su tutto il territorio comunale, comprese le aree demaniali;
- 2) Il divieto assoluto di utilizzare apparecchiature a fiamma libera e/o elettriche che possono produrre faville pericolose ad attivare incendi;
- 3) Il divieto di utilizzare qualsivoglia gioco pirotecnico, petardi anche di pubblica vendita;

Le violazioni alla presente Ordinanza, fatte salve le sanzioni amministrative prevista dalle ordinanze nazionali e Regionale e le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale nonché delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale nonché delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

- A. Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza mediante le locali emittenti televisive e radiofoniche, nonché i locali Organi di stampa;
- B. Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - a. Ufficio Stampa presso Ufficio di Gabinetto del Sindaco, all'indirizzo PEC : sindaco@comunedisciacca.telecompost.it;
 - b. Commissariato di P.S. di Sciacca – PEC: comm.sciacca.ag@pecps.poliziadistato.it;
 - c. Compagnia Carabinieri di Sciacca – PEC: tag22574@pec.carabinieri.it
 - d. Compagnia Guardia di Finanza Sciacca – fax 0925.21782.

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c.4 L. 241/90 e della L. 1034/71, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.

Sciacca, li _____

IL SINDACO

(Dr. Fabio Termine)

